

assegnato veruno stipendio da allogarsi nel bilancio dello Stato, e quello al quale nel decreto è assegnato uno stipendio, che perciò sta allogato nel bilancio, quantunque egli abbia rinunciato alla sua riscossione.

La prova che questa differenza venne fatta, rilevasi dal n° 7 delle conclusioni testè approvate; ivi è detto, e la Camera approvava, che, sebbene il barone Paolo Solaroli eserciti le funzioni di aiutante di campo di S. S. R. M., funzioni per le quali viene ordinariamente corrisposto uno stipendio, tuttavia, poichè risulta dall'istesso decreto di nomina di esso signor Solaroli che l'impiego gli veniva conferito coll'espressa dichiarazione che non gli si assegnava alcuno stipendio, fu per ciò che proponevasi, e la Camera acconsentiva, che non venisse egli iscritto nel novero degl'impiegati di cui al preminato art. 97.

Ma quando nel decreto è assegnato lo stipendio, e quando questo stipendio è stanziato nel bilancio, da chi dipende il riscuoterlo o no? Dipende dalla volontà dell'individuo, il quale può sedere alla Camera per due, tre, cinque settimane, e quindi, quando gli torna bene, può a suo grado abbandonare il suo seggio di deputato, per far valere la sua qualità d'impiegato e riscuoterne l'annesso stipendio.

L'onorevole Panattoni disse che la legge parla d'impiegati i quali godano di uno stipendio; perdoni l'onorevole Panattoni, ma la legge non dice questo, ed ha plausibile motivo per non dirlo; la legge parla degl'impiegati che hanno uno stipendio, e dove? Non già che lo riscuotano e lo posseggano, ma che lo hanno sul bilancio dello Stato.

Ora dunque bisogna esaminare non già se lo stipendio si riscuota o no, ma se questo stipendio è stanziato sul bilancio dello Stato o no; quando ci si presenta l'impiegato pel quale nel bilancio dello Stato è stanziato lo stipendio, noi dobbiamo necessariamente concludere che quest'impiegato è nella condizione indicata dall'articolo 97; e la ragione per cui la legge stabiliva tal cosa è gravissima.

Un impiegato rinuncia volontariamente al suo stipendio; ma intanto accetta e mantiene il suo posto; nel mentre che esercita le sue funzioni di deputato egli mantiene il suo posto d'impiegato, egli aspetta gli aumenti di stipendio che coll'anzianità gli possono competere, e poi, quando gli convenga, lascia il mandato; per riprendere il possesso di quell'impiego stipendiato, che durante l'esercizio del suo mandato ha migliorato d'assai.

**PANATTONI.** Chiedo facoltà di parlare.

**CAPRIOLO, relatore.** Ma perchè s'impose un limite al numero degl'impiegati che possono sedere alla Camera? Particolarmente, senza dubbio, per rimuovere persino il più lontano sospetto che la Camera non deliberi con tutta quella indipendenza che la è pure indispensabile per il prestigio e l'efficacia delle sue deliberazioni; ma a questa assoluta indipendenza puossi egli credere, quando, per avventura, prendano parte a queste deliberazioni in considerevolissimo numero coloro che pur hanno a temere od a sperare dal Governo? Or bene, abbia o no rinunciato temporariamente allo stipendio, colui, che intanto ritiene il suo impiego stipendiato, aspetta le naturali promozioni e i naturali aumenti nell'assegnamento, costui, fuori d'ogni dubbio, ha motivi e per temere e per sperare dal Governo; quindi stanno anche per lui quelle gravi ragioni che determinarono il legislatore a limitare per gl'impiegati il numero dei seggi nella Camera.

Ammettendo costoro oltre il quinto degl'impiegati, sarebbe un adoprare a restringere ed a contorcere il naturale significato delle disposizioni della legge, contro il manifesto intendimento del legislatore.

Del resto, apparisce non già dal decreto, il quale non venne rimesso alla Commissione, e l'onorevole ministro delle finanze credo non ricordi nemmeno come questo decreto fosse concepito, ma dalla lettera autentica mandataci dallo stesso signor D'Ancona, rilevasi, dico, evidentemente che egli fu nominato ad un impiego, al quale era assegnato uno stipendio; impiego che egli accettò di buon grado, nel mentre dichiarava di rinunciare allo stipendio.

Ma la Camera debb'avvertire che quest'impiego gli fu conferito quando egli era già stato eletto deputato, poichè ebbe l'impiego al 6 di aprile, mentre fu eletto ai 25 marzo scorso; quindi era troppo indubbio che egli non poteva accettare lo stipendio senza rinunciare alla deputazione. Perciò, a quanto pare, si determinava a consimile rinunzia; ma pur troppo la maggioranza della Commissione non giudica che facesse abbastanza per riuscire al suo intento: giudica, cioè, che basti l'accettazione dell'impiego per ispogliare il signor D'Ancona della sua qualità di deputato, a norma di quanto è statuito dall'art. 105 della legge elettorale. Se la Camera crede che io le dia lettura della lettera...

*Voci.* No! no! stiamo alla massima.

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

**PANATTONI.** Io non posso, malgrado l'avvertenza dell'onorevole deputato Capriolo, recedere dall'opinione che poco anzi ho avuto l'onore di raccomandare al senno del Parlamento. Imperocchè, se la legge avesse voluto inabilitare le persone in ragione del posto che coprono, e non in ragione dello stipendio che hanno, la legge avrebbe dovuto dire: « coloro, i quali occuperanno qualche impiego a cui nel bilancio dello Stato sia assegnato uno stipendio, resteranno inabilitati. »

Allora la legge avrebbe reso fatale l'impiego a colui che l'accetta; perchè basterebbe che a quell'impiego uno stipendio fosse assegnato. Ma la legge elettorale nell'art. 97 ha invece parlato della persona e della retribuzione che essa abbia sul bilancio; essa non ha parlato punto dell'impiego accettato gratuitamente, ma del funzionario che riceve lo stipendio.

Onde io ho ritenuto e ritengo che la legge abbia posto mente alla dipendenza dell'individuo, avuto riguardo allo stipendio che l'impiego procura. E viceversa ritengo che la legge abbia aperte le porte del Parlamento a tutti quei rappresentanti che, oltre ad avere la fiducia dei loro elettori, avevano ancora tanta dignità da servire gratuitamente la patria, e da rendersi superiori al sospetto che è inerente allo stipendio.

Dunque l'onorevole deputato D'Ancona, che ebbe la fiducia dei suoi elettori, e che venne ammesso in questo Parlamento, se, quando si senti offrire un impiego con istipendio, dichiarò che egli sarebbe stato funzionario col solo patto di non avere mai istipendio, egli schivò il divieto dell'articolo 97, poichè egli accettò la parte onorevole e rigettò la parte degradante, inabilitante. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ora si discute la massima, non si tratta di farne applicazione a nessuno.

**PANATTONI.** Domando perdoni se, per esemplificare la materia, io l'ho personificata; perchè, anche togliendo il nome, nulla varia la sostanza delle cose, e procede nel medesimo andamento il mio raziocinio. Imperocchè, quando il funzionario ha preso l'onore suo posto col proposito di servire al paese senza stipendio, io ritengo che questo impiegato entra nell'aula parlamentaria, non solamente con piena capacità elettorale, ma anche con quella rispettabilità che merita un individuo il quale occupa il posto senza prendere stipendio.